

nella provincia in cui ha sede il Tribunale; l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Gli esperti, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del Collegio con la formula seguente: « Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ». Ad essi è applicabile, qualora senza giustificato motivo non intervengano alle udienze, la disposizione dell'articolo 32, comma 2, del Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai componenti del Collegio è dovuta una indennità di lire cinquanta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Le indennità sono liquidate nella sentenza definitiva e pagate dall'Amministrazione delle finanze, salvo rimborso totale o parziale a carico dell'altra parte, se questa sia stata condannata totalmente o parzialmente nelle spese del giudizio.

(È approvato).

#### ART. 6.

La Corte di appello, quando giudica nelle cause indicate dall'articolo precedente, è composta del presidente e di due consiglieri, con l'intervento di due esperti, i quali fanno parte del Collegio. Uno degli esperti è scelto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ingegneri dei corpi tecnici dell'Amministrazione dello Stato che abbiano la loro residenza nella sede della Corte d'appello od in una località prossima; l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Non possono essere scelti come esperti nel giudizio di appello coloro che abbiano funzionato in tale qualità nel giudizio di primo grado.

Si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il Collegio, composto di soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

(È approvato).

#### ART. 8.

Quando, in seguito a ricorso per Cassazione, la sentenza sia cassata, il giudice al quale la causa è rinviata deve in ogni caso uniformarsi

alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale ha pronunciato.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il Collegio, qualora occorra procedere a rilevazione di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, trattandosi di accertamenti di carattere tecnico, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al Collegio.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, ove occorra, i quesiti ai quali deve rispondere, nonché il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, ai sensi del comma 1º, il Collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del Collegio con provvedimento non soggetto a impugnazione.

(È approvato).

#### ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e modificative, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte. (Stampato n. 2248-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Durini. Ne ha facoltà.

DURINI. La istituzione delle Centrali del latte in Italia risale al 1930, successiva-